

**Iniziativa popolare federale
«Servizio civile per la comunità»**

Non riuscita per scadenza del termine

Visto l'articolo 24 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (RS 161.1), la Cancelleria federale comunica che l'iniziativa popolare federale «Servizio civile per la comunità», pubblicata nel Foglio federale del 28 agosto 1990 (FF 1990 II 1424), data dell'inizio della raccolta delle firme, non è stata depositata alla Cancelleria federale entro il 28 febbraio 1992. In virtù degli articoli 69 capoverso 4 e 71 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1), il termine per la raccolta delle firme è quindi scaduto inutilizzato.

3 marzo 1992

Cancelleria federale

Domanda di referendum contro la legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods

Riuscita

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 59, 64 e 66 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾ sui diritti politici;

visto il rapporto dell'Ufficio federale di statistica sulla verifica delle liste delle firme, a sostegno della domanda di referendum contro la legge federale del 4 ottobre 1991²⁾ concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods,

decide:

1. La domanda di referendum contro la legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 50 000 firme valide richieste dall'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 91 050 firme depositate, 89 134 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata a:
 - a. Komitee gegen die 10 Milliarden für Bretton Woods, Christoph Blocher, consigliere nazionale, casella postale, 8706 Meilen;
 - b. IWF-Comitato di referendum, Reto Hunziker, casella postale 220, 8031 Zurigo.

10 febbraio 1992

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

¹⁾ RS 161.1

²⁾ FF 1991 III 1261

**Domanda di referendum
contro la legge federale del 4 ottobre 1991
concernente la partecipazione della Svizzera
alle istituzioni di Bretton Woods**

Firme per Cantoni

Cantoni	Firme	
	Valide	Nulle
Zurigo	25 425	1 008
Berna	15 109	197
Lucerna	4 241	29
Uri	185	22
Svitto	1 122	12
Obvaldo	223	1
Nidvaldo	249	3
Glarona	310	10
Zugo	1 265	9
Friburgo	747	4
Soletta	2 369	24
Basilea Città	7 047	5
Basilea Campagna	4 024	64
Sciaffusa	1 100	21
Appenzello Esterno	602	19
Appenzello Interno	104	0
San Gallo	5 199	40
Grigioni	1 489	48
Argovia	4 646	163
Turgovia	1 608	39
Ticino	3 340	96
Vaud	4 197	52
Vallese	338	22
Neuchâtel	983	5
Ginevra	2 476	22
Giura	736	1
Svizzera	89 134	1 916

Domanda di referendum contro il decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods

Riuscita

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 59, 64 e 66 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾ sui diritti politici;

visto il rapporto dell'Ufficio federale di statistica sulla verifica delle liste delle firme a sostegno della domanda di referendum contro il decreto federale del 4 ottobre 1991²⁾ concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods,

decide:

1. La domanda di referendum contro il decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 50 000 firme valide richieste dall'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 89 780 firme depositate, 88 132 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata a:
 - a. Komitee gegen di 10 Milliarden für Bretton Woods, Christoph Blocher, consigliere nazionale, casella postale, 8706 Meilen;
 - b. IWF-Comitato di referendum, Reto Hunziker, casella postale 220, 8031 Zurigo.

10 febbraio 1992

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

4091

¹⁾ RS 161.1

²⁾ FF 1991 III 1288

**Domanda di referendum
contro il decreto federale del 4 ottobre 1991
concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni
di Bretton Woods**

Firme per Cantoni

Cantoni	Firme	
	Valide	Nulle
Zurigo	22 469	757
Berna	16 752	233
Lucerna	4 324	11
Uri	220	1
Svitto	1 127	22
Obvaldo	211	10
Nidvaldo	243	5
Glarona	306	7
Zugo	1 169	9
Friburgo	750	7
Soletta	2 284	23
Basilea Città	7 196	4
Basilea Campagna	4 042	65
Sciaffusa	1 155	24
Appenzello Esterno	621	4
Appenzello Interno	93	0
San Gallo	5 322	40
Grigioni	1 438	25
Argovia	4 671	167
Turgovia	1 501	84
Ticino	3 597	67
Vaud	4 218	39
Vallese	355	18
Neuchâtel	994	3
Ginevra	2 497	18
Giura	577	5
Svizzera	88 132	1 648

Direttive concernenti l'impiego del credito a sostegno dell'educazione culturale degli adulti

del 20 gennaio 1992

*Il Dipartimento federale dell'interno
emana le seguenti direttive:*

Art. 1 Principio

Il Dipartimento federale dell'interno (detto qui di seguito «dipartimento») sostiene, nel quadro dei crediti che gli sono accordati ogni anno (rubrica 306-3600.005), le organizzazioni culturali per l'educazione degli adulti le cui attività presentano un interesse nazionale.

Art. 2 Organizzazioni

¹ Per organizzazioni culturali per l'educazione degli adulti si intendono le organizzazioni di utilità pubblica, ed a fini non lucrativi, che si occupano in particolare:

- a. di incoraggiare l'educazione degli adulti allo scopo di facilitarne l'accesso alla vita culturale;
- b. di promuovere l'educazione degli adulti in seno alla popolazione svizzera e tramite la cooperazione internazionale.

² Un'organizzazione presenta un interesse nazionale quando il suo campo di azione abbraccia almeno più Cantoni o tutta una regione linguistica.

Art. 3 Forma dell'aiuto

¹ Il sostegno assume la forma di aiuti finanziari annuali.

² Detti aiuti sono destinati alla preparazione ed alla realizzazione delle attività statutarie regolari delle organizzazioni.

³ Non possono essere sostenuti con aiuti finanziari annuali i progetti allestiti per sostituire o completare le attività statutarie di un'organizzazione.

Art. 4 Condizioni

Possono essere sostenute solo le organizzazioni che esistono da almeno tre anni e che possono dimostrare di svolgere un'attività continua.

Art. 5 Ammontare dell'aiuto

¹ Gli aiuti finanziari sono fissati tenendo conto:

- a. della natura e dell'importanza delle attività svolte dall'organizzazione;
- b. della struttura e dell'ampiezza dell'organizzazione;
- c. del contributo che si è in diritto di aspettarsi dall'organizzazione stessa e del sostegno prestato da terzi;
- d. del rapporto tra i mezzi a disposizione ed il numero delle organizzazioni richiedenti.

² Gli aiuti finanziari non possono superare il doppio dei contributi dell'organizzazione e dei terzi.

³ Eventuali deroghe sono possibili allorché l'organizzazione esercita un'attività di grande interesse pubblico, la quale non potrebbe essere svolta senza un contributo più elevato.

Art. 6 Presentazione delle domande

¹ Le domande, debitamente motivate, devono essere indirizzate all'Ufficio federale della cultura entro il 31 marzo dell'anno per il quale si richiede l'aiuto.

² La domanda deve essere accompagnata:

- a. dal programma annuale comprendente una descrizione precisa delle attività previste e degli obiettivi da raggiungere;
- b. da un preventivo dettagliato;
- c. dai conti, dal bilancio e dalla relazione sull'attività svolta l'anno precedente;
- d. dall'atto di fondazione dell'organizzazione (statuti, processi verbali, ecc.) quando si tratta della prima domanda;
- e. dalle modifiche apportate agli statuti.

Art. 7 Esame delle domande

L'Ufficio federale della cultura esamina le domande; se del caso, chiede la collaborazione di esperti. Sottopone la sua proposta al dipartimento.

Art. 8 Decisione

¹ Il dipartimento decide in merito all'assegnazione degli aiuti finanziari.

² Le decisioni prese in applicazione delle presenti direttive sono comunicate per iscritto ai richiedenti.

Art. 9 Mezzi giuridici

La procedura di ricorso è regolata dalla legge federale sulla procedura amministrativa¹⁾ e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria²⁾.

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 173.110

Art. 10 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1992.

20 gennaio 1992

Dipartimento federale dell'interno:
Cotti

4822

Direttive concernenti l'impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali

del 20 gennaio 1992

*Il Dipartimento federale dell'interno
emana le seguenti direttive:*

Art. 1 Principio

Il Dipartimento federale dell'interno (detto qui di seguito «dipartimento») sostiene, nel quadro dei crediti che gli vengono assegnati ogni anno (rubrica 306-3600.002), le organizzazioni culturali le cui attività presentano un interesse nazionale.

Art. 2 Organizzazioni

¹ Per organizzazioni culturali si intendono le associazioni che raggruppano persone dedite ad attività creative e che si occupano in particolare di:

- a. incoraggiare le attività creative dei loro membri;
- b. offrire un sostegno ai loro membri in pensione, di preservare gli stessi dalle conseguenze economiche della malattia, di un infortunio, dell'invalidità o della morte;
- c. rappresentare e consigliare i loro membri in merito a tutti i problemi in relazione con l'amministrazione e l'utilizzazione delle loro opere;
- d. rappresentare gli interessi dei loro membri nei confronti del pubblico svizzero e tramite la cooperazione internazionale.

² Un'organizzazione presenta un interesse nazionale quando il suo campo d'azione abbraccia almeno più Cantoni o un'intera regione linguistica.

Art. 3 Forma dell'aiuto

¹ Il sostegno assume la forma di aiuti finanziari annuali.

² Detti aiuti sono destinati a preparare ed a realizzare le attività statutarie regolari delle organizzazioni.

³ I progetti sviluppati separatamente, allo scopo di sostituire o completare le attività statutarie di un'organizzazione, non possono essere sostenuti con aiuti finanziari annuali.

Art. 4 Condizioni

Possono essere sostenute solo le organizzazioni che esistono da almeno tre anni e che possono dimostrare di svolgere un'attività continua.

Art. 5 Ripartizione per settori

Prima di procedere al calcolo degli aiuti finanziari, i crediti disponibili possono essere ripartiti tra differenti settori (teatro, musica, letteratura, belle arti, ecc.). Questa ripartizione può essere modificata ogni anno.

Art. 6 Ammontare dell'aiuto

¹ Gli aiuti finanziari sono fissati tenendo conto:

- a. della natura e dell'importanza delle attività dell'organizzazione;
- b. della struttura e dell'ampiezza dell'organizzazione;
- c. del contributo che si è in diritto di attendersi dall'organizzazione stessa e dell'apporto di terzi;
- d. del rapporto tra i mezzi disponibili ed il numero delle organizzazioni richiedenti.

² Gli aiuti finanziari non possono superare il doppio dei contributi dell'organizzazione e di terzi.

³ Eventuali deroghe sono possibili allorché l'organizzazione esercita un'attività di grande interesse pubblico, la quale non potrebbe essere garantita senza un contributo più elevato.

Art. 7 Presentazione delle domande

¹ Le domande, debitamente motivate, devono essere indirizzate all'Ufficio federale della cultura entro il 31 marzo dell'anno per il quale l'aiuto è richiesto.

² La domanda deve essere accompagnata:

- a. dal programma annuale comprendente una descrizione precisa delle attività previste e degli obiettivi da raggiungere;
- b. da un preventivo dettagliato;
- c. dai conti, dal bilancio e dal rapporto sulle attività dell'anno precedente;
- d. dall'atto di fondazione dell'organizzazione (statuti, processi verbali, ecc.) qualora si tratti della prima domanda;
- e. dalle modifiche apportate agli statuti.

Art. 8 Esame delle domande

L'Ufficio federale della cultura esamina le domande; se del caso, chiede il parere di esperti. Esso presenta una proposta al dipartimento.

Art. 9 Decisione

¹ Il dipartimento decide in merito all'assegnazione degli aiuti.

² Le decisioni prese conformemente alle presenti direttive sono comunicate per iscritto al richiedente.

Art. 10 Mezzi giuridici

La procedura di ricorso è regolata dalla legge federale sulla procedura amministrativa¹⁾ e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria²⁾.

Art. 11 Abrogazione del diritto previgente ed entrata in vigore

¹⁾ Le direttive del 4 dicembre 1987³⁾ concernenti l'impiego del credito a sostegno d'organizzazione culturali sono abrogate.

²⁾ Le presenti direttive entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1992.

20 gennaio 1992

Dipartimento federale dell'interno:
Cotti

4823

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 173.110

³⁾ FF 1988 I 631

Lista dei veleni 1, nuova edizione 1992

L'edizione 1992 della lista dei veleni 1 (lista delle sostanze velenose) entra in vigore il 15 aprile 1992; essa contiene tra l'altro le modifiche pubblicate il 26 novembre 1991 nel Foglio federale (FF 1991 IV 465), per quanto le stesse abbiano forza di legge. L'edizione può essere ottenuta presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

20 febbraio 1992

Ufficio federale della sanità pubblica:
Il direttore, Zeltner

3348

Esame federale di patente per ingegneri geometri del 1992

L'*esame di patente*, organizzato secondo l'ordinanza del 12 dicembre 1983 concernente la patente federale d'ingegnere geometra, avrà luogo dal 16 al 29 settembre 1992. Lingue d'esame: il *francese* e il *tedesco*.

Le domande d'ammissione vanno indirizzate entro il *31 marzo 1992* al più tardi alla *Direzione federale delle misurazioni catastali, 3003 Berna*.

Conformemente all'articolo 16 capoverso 2 della detta ordinanza, bisogna allegare come documenti:

- a. il curriculum vitae,
- b. un documento ufficiale attestante la cittadinanza svizzera (atto d'origine, permesso di domicilio o certificato individuale di stato civile) o l'avvenuta domanda di naturalizzazione,
- c. la prova della formazione teorica preparatoria (certificati originali).

L'esame di patente si svolgerà nei locali e sui terreni della Scuola cantonale di agricoltura di Schwand, 3110 Münsingen. Cibo e alloggio nei locali della Scuola di agricoltura.

15 gennaio 1992

Commissione federale esaminatrice:
Il presidente, Kägi

Ammissione alla verifica di contatori di energia termica e di contatori di acqua calda

del 3 marzo 1992

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica i seguenti modelli. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3084 Wabern.

Fabbricante: Gas- & Wassermesserfabrik AG, Lucerna (CH)



Captatore idraulico come componente parziale di un contatore di energia termica, contatore a elica a getti multipli, tipo MAW 1,0.

Fabbricante: Kieninger & Oberfell GmbH, St. Georgen (D)



Captatore idraulico come componente parziale di un contatore di energia termica, captatore magneto-induttivo di flusso, tipo HO2. Ambito di flusso allargato.

1ª aggiunta

Fabbricante: Kieninger & Oberfell GmbH, St. Georgen (D)



Contatore di energia termica completo, tipo Kundo GO2, con sonda di temperatura a resistenza Pt1000 corrispondenti e con captatore magneto-induttivo di flusso. Ambito di flusso allargato.

2ª aggiunta

Classe 4

Fabbricante: AB Svensk Värmemätning, Spanga (S)



Calcolatore di calore, tipo SVM90/91 e SVME93, con sonda di temperatura a resistenza Pt100 corrispondenti come componente parziale di un contatore di energia termica.

Captatore idraulico addizionale ammesso, numero di sistema ZW120.

3ª aggiunta

Classe 4

Fabbricante: ICM, International Control Meter AB, Lidingö (S)



Calcolatore di calore, tipo SVM690, con sonda di temperatura a resistenza Pt100 corrispondenti come componente parziale di un contatore di energia termica.

Captatore idraulico addizionale ammesso, numero di sistema ZW120.

1^a aggiunta

Classe 4

Fabbricante: ICM, International Control Meter AB, Lidingö (S)



Calcolatore di calore, tipo SVM95, con sonda di temperatura a resistenza Pt100 corrispondenti come componente parziale di un contatore di energia termica.

Captatore idraulico addizionale ammesso, numero di sistema ZW120.

1^a aggiunta

Classe 4

3 marzo 1992

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Piller

Ammissione alla verifica per strumenti di misura di quantità di gas

del 3 marzo 1992

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3084 Wabern.

Fabbricante: Romet Limited, Missisanga Ontario (Canada)



Contatori di gas a pistone rotatorio, tipo DKZ.

Per le classi da	Q _{max}	Campo di portata			
		1:10	1:20	1:30	1:50
G	m ³ /h	Q _{min} m ³ /h			
16	25	2.5	1.3	0.8	0.5
25	40	4	2	1.3	0.8
40	65	6	3	2	1.3
65	100	10	5	3	2
100	160	16	8	5	3
160	250	25	13	8	5
250	400	40	20	13	8

3 marzo 1992

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Piller

4150

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), il «Verband Schweizerischer Plattenlegermeister» ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di maestro piastrellista. Il regolamento previsto dovrà sostituire quello vigente dal 23 ottobre 1985.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il disegno a disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

3 marzo 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Divisione della formazione professionale

4699

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- Trasfor SA, 6981 Molinazzo di Monteggio
diverse parti d'azienda
40 u, 20 d, 2 g
13 aprile 1992 al 14 aprile 1995 (rinnovamento)
- Novametal SA, 6862 Rancate
ribobinatura, matasse, taglierine, magazzino
12 u, 14 d
4 maggio 1992 al 5 maggio 1995 (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45 / 28 58).

Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Lavoro diurno a due squadre

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)

- Arti grafiche Bernasconi SA, 6934 Bioggio
reparto stampa
6 u
30 marzo 1992 al 1^o aprile 1995 (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 capoverso 2 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti al Dipartimento dell'economia pubblica mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45 / 28 58).

3 marzo 1992

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

Decisione che approva un aumento delle tasse dei servizi di scalo sugli aeroporti di Ginevra e di Zurigo

del 18 febbraio 1992

L'Ufficio federale dell'aviazione civile,

visto l'articolo 39 della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁾ sulla navigazione aerea;

vista la richiesta della compagnia Jet Aviation AG, Zurigo,

visti i pareri espressi dalle direzioni degli aeroporti di Ginevra e di Zurigo,

decide:

L'aumento delle tasse per i servizi di scalo garantiti dalla Jet Aviation agli aeromobili sugli aeroporti di Ginevra e di Zurigo è approvato conformemente alla richiesta; le nuove tasse entrano in vigore il 1° aprile 1992²⁾.

Giustificazione

L'aumento rivendicato corrisponde a un rincaro dell'11 per cento delle tasse dei servizi di scalo applicate dal 1° aprile 1990. La postulante giustifica la necessità di questo adattamento tariffario da una parte per la necessità di adattarsi a questo rincaro e dall'altra parte per far fronte alle maggiori spese di personale e materiale allo scopo di ampliare le prestazioni.

Le due esercenti degli aerodromi (Direction de l'aéroport de Genève, risp. Flughafenverwaltung Zürich) si sono pronunciate positivamente sulla richiesta della Jet Aviation.

¹⁾ RS 748.0

²⁾ Le tariffe approvate dei servizi di scalo possono essere consultate presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, gli aeroporti di Ginevra e di Zurigo, nonché presso la sede della compagnia Jet Aviation a Zurigo.

Rimedi giuridici

Giusta l'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), la presente decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale, con ricorso al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, 3003 Berna. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi e deve essere presentato in due esemplari. Gli eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

18 febbraio 1992

Ufficio federale dell'aviazione civile:
Capo della divisione dell'infrastruttura
e dello spazio aereo

3112

Decisioni del Dipartimento federale dell'interno

- Comune di OLIVONE TI, ricostituzione selvicolturale
Programma lavori 1992
No di progetto 234-TI-0596/03

Rimedio giuridico

La presente decisione può esser impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale presentando ricorso al Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 2 lett. c ed art. 12 LPN; art. 14 LPS; art. 29 e seg. ed art. 97 e seg. OG).

Chi è legittimato a ricorrere può consultare decisioni e documenti riguardanti i progetti, presso la Direzione federale delle foreste, Worblentalstrasse 32, 3003 Berna, previo annuncio telefonico (no 031/67'78'53 / 67'77'78).

3 marzo 1992

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	08
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.03.1992
Date	
Data	
Seite	1030-1051
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 975

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.